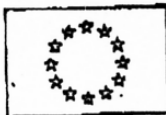


18-SEP. 2006 12:22

RAPPCEE ITA2 02 2200546
+32 22200546

N° 0221 P. 2/13



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETIARIATO GENERALE



Bruxelles, 14 IX 2006
SG-Greffé (2006) D/ 205148

RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA PRESSO L'UNIONE
EUROPEA
Rue du Marteau, 9

1040 - BRUXELLES

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 264/2006 - Italia.

Il Segretariato Generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltrò al
Ministro degli Affari Esteri una decisione della Commissione relativa all'oggetto
suindicato.

Per la Segretaria Generale,

Karl VON KEMPIS

All.: C(2006)3977 def.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: BERL 8/375. Telefono: linea diretta (32-2) 296.68.09.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 13.IX.2006
C(2006) 3977 def.

Oggetto: Aiuto di Stato n° N 264/2006 - Italia
Banda larga nelle aree rurali della Toscana

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera registrata il 25 aprile 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, il progetto "Banda larga nelle aree rurali della Toscana". Con lettera del 17 aprile 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla misura proposta, informazioni che sono state fornite dalle autorità italiane con lettera del 23 giugno 2006, registrata il 26 giugno 2006. Le autorità italiane hanno fornito informazioni supplementari con lettera datata 27 luglio 2006.

II. CONTESTO

- (2) La connettività a banda larga¹ è una componente fondamentale per lo sviluppo di economie globali, nazionali, regionali e locali basate sulla conoscenza, nonché per lo sviluppo, l'adozione e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. La banda larga è d'importanza strategica in quanto può accelerare il contributo di dette tecnologie alla crescita economica in tutti i settori, migliorare lo sviluppo sociale e promuovere l'innovazione.

¹ I servizi a banda larga possono essere forniti utilizzando varie combinazioni di tecnologie di reti di comunicazione ("piattaforme"). Le tecnologie possono utilizzare un'infrastruttura di trasmissione fissa oppure basate su frequenze radio e sono in grado di sostituirsi o completarsi reciprocamente secondo la situazione singola. In generale, i servizi attuali di mercato di massa a larga banda utilizzano velocità di download comprese tra 512Kbit/s - 1Mbit/s. Per gli utenti *business* sono necessarie velocità molto più elevate.

S.E. On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

- (3) Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, malgrado il mercato delle comunicazioni digitali sia in rapida crescita, alcune regioni presentano effettivamente il rischio del divario digitale, principalmente a causa della mancanza di interesse da parte degli operatori ad apportare la connettività a banda larga in quelle zone in cui la densità di popolazione e la concentrazione industriale non consentono di superare la soglia di profitto.
- (4) Secondo le autorità italiane, zone della regione Toscana corrispondono a tale definizione. Mentre circa l'82,1% della popolazione toscana ha accesso alla soluzione a banda larga "non-shared" di mercato di massa, la disponibilità del servizio di banda larga diminuisce in montagna/collina; nei villaggi rurali e nelle zone isolate. Le autorità italiane ritengono che 110 comuni non abbiano accesso alla banda larga. Inoltre, perfino nei comuni con accesso alla banda larga, alcune zone marginali non sono coperte dall'ADSL, in quanto sono troppo distanti dalle centrali di scambio locali.
- (5) Studi effettuati a livello nazionale, in particolare dall'Osservatorio Banda Larga, indicano che in Toscana circa 400 000 abitanti e 30 000 imprese risentono del divario digitale.

III. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (6) *Obiettivo:* il progetto, nella prima fase, mira a sostenere gli investimenti necessari a garantire entro il 2007 l'accesso alla connessione a banda larga alla metà della popolazione della Toscana che attualmente ne è priva. A seconda delle risorse disponibili, il secondo obiettivo consisterà nel fornire tale accesso al resto della popolazione entro il 2010.
- (7) *Base giuridica:* la base giuridica è costituita dal decreto legislativo dell'1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", sul decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 "Codice della pubblica amministrazione digitale", dalla legge regionale 1/2004 "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana" e dalla decisione della Giunta regionale del 6 gennaio 2006 n. 4 "Linee di indirizzo per un progetto Integrato Regionale: infrastrutture ICT per la Società dell'informazione e della conoscenza con particolare riferimento al coordinamento degli interventi relativi a infrastrutture a servizi in banda larga".
- (8) *Aree interessate:* il progetto concerne la Toscana, più specificamente le aree nelle quali il mercato non fornirebbe l'infrastruttura a banda larga senza sostegno dello Stato. Tali aree sono state individuate dalle autorità italiane al termine di un'indagine nel corso della quale sono stati contattati vari operatori di telecomunicazioni (Telecom Italia, Fatsweb, Eutelia, Infracom, Multilink, Consiagnet, e Planet and Momax). Sono state fornite informazioni sulle tecnologie che potrebbero essere utilizzate per coprire le aree marginali, sui piani economici e commerciali delle imprese interessate e sul rendimento atteso degli investimenti in un lasso di tempo di 3-5 anni. Tale studio ha fornito una chiara mappatura delle aree in cui le forze di mercato non

² Ossia la soluzione a banda larga in cui il segmento di accesso è riservato (ad es. ADSL), diversamente da quanto si verifica per l'accesso al satellite e per l'ultimo miglio terrestre wireless.

forniranno infrastrutture a banda larga data l'assenza di redditività. Nel quadro dell'individuazione di dette aree, le autorità italiane hanno tenuto conto dei piani di investimento delle imprese e hanno incluso nelle aree interessate dall'intervento unicamente quelle che non saranno coperte nel breve o nel medio periodo. Le autorità italiane hanno individuato tre tipi di aree:

- (a) aree in cui è possibile l'equilibrio tra costi e ricavi ma su un arco temporale ritenuto eccessivo dall'operatore;
 - (b) aree per le quali i ricavi attesi non sono in grado di coprire la manutenzione dell'infrastruttura né il prestito annuo connesso al costo dell'infrastruttura;
 - (c) aree nelle quali i ricavi attesi non sono in grado di coprire la manutenzione dell'infrastruttura stessa.
- (9) *Infrastruttura*: per fornire l'accesso a banda larga alle aree interessate, il beneficiario dell'aiuto potrà avvalersi di proprie infrastrutture già esistenti, oppure crearne di nuove, acquistarle o affittarle da una terza parte.
- (10) *Definizione del servizio*: il regime promuove gli investimenti in infrastrutture a banda larga in grado di fornire servizi a banda larga con una velocità di connessione minima di 640 kbit/s in download e di 128 kbit/s in upload, con un coefficiente massimo di contenuto di 50:1.
- (11) *Offerta wholesale e offerta retail*: tutti gli operatori di telecomunicazione avranno accesso *wholesale* all'infrastruttura sovvenzionata a condizioni non discriminatorie e la gara pubblica obbligherà gli operatori selezionati a permettere l'accesso *wholesale* agli altri operatori a parità di condizioni non discriminatorie che possano riproporre nelle loro offerte *retail*. Quanto ai servizi *retail*, le autorità italiane hanno indicato che l'aggiudicatario dovrà offrire servizi *retail* agli utenti finali a prezzi comparabili al prezzo medio esistente nelle aree dove il servizio è già presente.
- (12) *Appalto*: il progetto prevede l'attivazione di una o più gare (a seconda delle risorse disponibili). Ogni gara sarà suddivisa in lotti corrispondenti ad una provincia della Toscana. La gara dovrà rispettare le regole comunitarie definite in materia di appalti. Per ciascuna provincia verrà indicato un elenco di città interessate dall'azione di supporto. Gli offerenti saranno invitati a presentare la loro migliore soluzione di copertura del servizio ed un piano economico-commerciale adatto allo sviluppo del mercato della banda larga nel territorio provinciale. Tali piani dovranno indicare l'importo necessario per assicurare l'equilibrio tra i costi stimati del progetto (costi di investimento, costi operativi) e i ricavi attesi (da utenti residenziali, utenti *business* e utenti *wholesale*). Al termine del processo di gara, verrà scelto un unico operatore per ciascun lotto. I criteri da rispettare nel processo di selezione sono i seguenti:
- (a) massimizzare il numero di potenziali utenti residenziali e *business* interessati dall'azione;

- (b) massimizzare il numero di città a bassa densità di popolazione interessate dall'azione;
- (c) preferire tecnologie modulabili nel lungo periodo;
- (d) consentire la redistribuzione *wholesale* dei servizi;
- (e) minimizzare il numero di distretti industriali esclusi a causa del divario digitale.

I criteri saranno applicati mediante un sistema di punteggio e verrà scelto l'operatore con il punteggio più elevato.

- (13) *Tecnologia*: le autorità italiane non specificheranno la tecnologia nel capitolato di gara.
- (14) *Beneficiari*: i beneficiari diretti dell'intervento saranno gli operatori selezionati. I beneficiari indiretti saranno i fornitori terzi di servizi di telecomunicazione e gli utenti *business* finali nelle zone assistite.
- (15) *Budget e strumento di finanziamento*: i fondi pubblici saranno versati all'operatore selezionato sotto forma di sovvenzione. L'importo annuo sarà di 6 milioni di euro. L'importo totale per tutti i lotti e per l'intera durata del progetto sarà di 20 milioni di euro. 6 milioni di euro saranno stanziati dalla Regione Toscana, altri 6 milioni di euro dalle Province toscane e i rimanenti 8 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
- (16) *Intensità di aiuto*: l'intensità massima di aiuto sarà pari all'80% del costo totale del progetto.
- (17) *Durata della misura*: l'intervento sarà effettuato negli anni 2006-2010.
- (18) *Monitoraggio e meccanismo di recupero*: le autorità italiane monitoreranno il livello dei servizi erogato dai beneficiari. Questi ultimi sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione Toscana il livello di attivazione dell'infrastruttura. Inoltre, ogni tre mesi, comunicheranno la quantità di richieste di accesso ricevute da privati e da imprese nonché da altri operatori di telecomunicazione. Inoltre è previsto un meccanismo di recupero, come indicato sopra, ciascun offerente deve presentare un piano economico commerciale contenente una stima dei costi di investimento e dei costi operativi nonché dei ricavi attesi. Gli aggiudicatari dovranno mantenere un sistema contabile trasparente degli investimenti. Qualora i ricavi fossero superiori o i costi inferiori a quanto inizialmente previsto nel piano economico commerciale degli offerenti, si prevede che l'importo dell'aiuto sia ridotto in misura proporzionale agli introiti eccedenti gli importi stimati.
- (19) *Aiuti illegittimi non recuperati*: le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento di aiuti a quelle imprese che non abbiano ancora restituito o versato in un conto bancario bloccato precedenti aiuti illegali e incompatibili (comprensivi degli interessi) ricevuti in applicazione delle seguenti misure di aiuto o di ogni altra decisione:

- (a) CR 49/98 – Aiuti concessi dall'Italia a favore dell'occupazione;
- (b) CR 27/99 – Esenzione sulle imposte sul reddito e prestiti ad interesse agevolato in favore di aziende municipalizzate a maggioranza pubblica;
- (c) CR 62/2003 – Disposizioni urgenti in materia di occupazione;
- (d) CR 57/2003 – Proroga della legge "Tremonti bis" . Legge n. 27/2003 art. 5 sexies.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTO

- (20) Secondo il trattato CE e la giurisprudenza consolidata sussiste aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato qualora:
- vi sia un intervento da parte dello Stato oppure tramite risorse statali;
 - l'intervento conferisca un vantaggio economico al beneficiario;
 - l'intervento alteri o minacci di alterare la concorrenza;
 - l'intervento sia atto ad incidere sugli scambi intracomunitari.

Risorse statali

- (21) Una parte significativa dell'aiuto sarà erogata dalla Regione e dalle Province della Toscana. Inoltre i fondi strutturali, una volta a disposizione degli stati membri, vengono considerati risorse statali. Di conseguenza intervengono risorse statali.

Vantaggio economico

- (22) *Operatori di telecomunicazione selezionati:* anche se un operatore di telecomunicazione selezionato mediante gara aperta non dovesse ricevere un ritorno eccessivo dal suo investimento globale, riceve comunque un sostegno finanziario che gli permette di installare la sua attività in determinate aree a condizioni altrimenti impossibili sul mercato. L'intervento statale verosimilmente permetterà al fornitore di servizi di offrire i suoi servizi a prezzi inferiori a quanto avrebbe potuto fare se avesse dovuto sostenerne direttamente tutti i costi e di conseguenza potrà attrarre più clienti che in condizioni normali.
- (23) *Fornitori terzi di servizi:* nelle aree interessate dal progetto, non vi è alcuna connessione a banda larga e quindi non vi è alcuna offerta di banda larga *wholesale* il che impedisce l'ingresso sul mercato di terzi in qualità di fornitori di servizi dal momento che sono privi di una propria infrastruttura. Pertanto i fornitori terzi di servizi a banda larga che utilizzano l'accesso *wholesale* consentito dalla misura in esame potrebbero anch'essi beneficiare di risorse statali in quanto clienti degli operatori di telecomunicazione selezionati.
- (24) *Utenti finali:* l'obiettivo della misura è di fornire servizi di banda larga agli utenti residenziali e *business* a condizioni che attualmente non sono disponibili nelle zone interessate. Mentre gli utenti residenziali non sono soggetti alle

norme sugli aiuti di Stato, le imprese situate nelle zone geografiche in questione beneficeranno della prestazione del servizio in misura superiore e a prezzi inferiori di quanto accadrebbe per un servizio fornito puramente su base commerciale, ad esempio, in alcune zone, per le connessioni satellitari.

Distorsione di concorrenza

- (25) L'intervento statale altera le condizioni esistenti di mercato in quanto consente l'erogazione di servizi a banda larga da parte degli operatori di telecomunicazione selezionati e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. È probabile che un certo numero di imprese si abboni ai servizi forniti dai fornitori selezionati anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose (ad es. satelliti). Pertanto, il fatto che un nuovo servizio di banda larga diventi disponibile ad un prezzo inferiore a quello attuale produce effetti distortivi della concorrenza.
- (26) Inoltre, mentre le autorità italiane hanno deciso proprio in considerazione dell'assenza di iniziative private almeno in alcune delle aree contemplate, non si può escludere che nel più lungo periodo, vi siano in alcune zone possibili iniziative di mercato. Nell'aggiudicarsi il presente progetto, gli operatori prescelti saranno in grado di installare la propria attività e di sviluppare la loro clientela beneficiando del vantaggio di cui gode il primo arrivato rispetto ad eventuali concorrenti.
- (27) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese attive unicamente in determinate zone o in determinati mercati di servizi delle comunicazioni elettroniche. Anche questi elementi selettivi provocano una potenziale distorsione della concorrenza.

Effetti sugli scambi

- (28) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura provoca effetti sugli scambi. I mercati di servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi intracomunitari. Inoltre, può anche prodursi un effetto sugli scambi tra le imprese che utilizzano i servizi di banda larga resi possibili dalla misura in questione e i loro concorrenti in altri Stati membri.

Conclusione

- (29) Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata rechi un vantaggio economico agli operatori selezionati, agli operatori terzi e agli utenti finali che esercitano un'attività economica. Il progetto è finanziato mediante risorse pubbliche, altera la concorrenza e produce effetti sugli scambi intracomunitari. Pertanto, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (30) Stabilito che il progetto comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE rispetto ai fornitori del servizio selezionati, ai fornitori terzi che fruiscono della disponibilità di accesso aperto e alle

imprese, è necessario verificare se la misura in questione possa risultare compatibile con il mercato comune.

V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ

(31) La Commissione osserva che il progetto è destinato ad assicurare la più ampia disponibilità e l'utilizzo di servizi in banda larga ad alta velocità in zone attualmente prive di connessione senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato nell'immediato o nel medio periodo e, in quanto tale, non rientra in nessuno degli orientamenti e discipline in vigore. In particolare, l'aiuto non può essere analizzato sulla base degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale. Alcune, ma non tutte le zone interessate dal progetto si trovano in aree ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) in base agli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale. In ogni caso, benché l'aiuto da erogare in virtù del presente regime possa in alcuni casi essere definito come aiuto all'investimento iniziale ai sensi dei succitati Orientamenti in quanto avvantaggia i fornitori di servizi di banda larga, altrettanto non si può affermare per quanto concerne il suo impatto sugli operatori terzi e sugli utenti finali, per i quali il beneficio non è legato ad alcun investimento iniziale.

(32) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE³ il quale stabilisce che:

"gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse"

possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

(33) Per essere compatibile in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), un aiuto deve perseguire un obiettivo di interesse comune in misura necessaria e proporzionata, in particolare risulta appropriato in questo contesto valutare i seguenti aspetti:

(1) la misura di aiuto è destinata ad un obiettivo ben definito di interesse comune (ad es. l'aiuto proposto è destinato a rimediare ad un fallimento di mercato o ha altro obiettivo)?

(2) L'aiuto è destinato al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune? E in particolare:

(a) la misura di aiuto rappresenta uno strumento appropriato, ossia esistono altri strumenti più adatti?

(b) La misura ha un effetto incentivante, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?

³ Tale approccio è anche stato seguito dalla Commissione in altri casi, ad esempio: decisioni in materia di aiuti di Stato per il Regno Unito: N126/04 "Banda larga per le PMI nel Lincolnshire" del 14.12.2004, N199/04 "Fondo per i servizi di banda larga alle imprese" del 16.11.2004, N307/04 "Banda larga in Scozia - zone rurali e isolate" del 16.11.2004 (Cfr.: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/).

- (c) La misura di aiuto è proporzionata, ossia si potrebbe ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un aiuto minore?
- (3) Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati in modo che il bilancio globale sia positivo?

5.1. Il sostegno alla diffusione della banda larga è conforme all'interesse comune

Politica comunitaria

- (34) Come indicato nella sua comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"⁴ e nel piano di azione "Europa 2005"⁵, la Commissione sostiene attivamente la diffusione della disponibilità di servizi di banda larga. Lo sviluppo economico regionale trae chiaramente beneficio dalla maggiore diffusione della banda larga, includendo la creazione e la conservazione di posti di lavoro nonché migliori servizi nel campo della sanità e dell'istruzione⁶. Per ottenere una migliore copertura a banda larga, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali in materia di banda larga⁷. La misura in esame rappresenta una parte importante della strategia in materia di banda larga in Toscana. Nel migliorare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga in zone della Toscana ove detti servizi non sono ancora disponibili, la misura contribuisce a realizzare una maggiore coesione e quindi è conforme con l'interesse comune.

Considerazioni inerenti all'obiettivo della coesione e al fallimento del mercato

- (35) L'assenza di una copertura a banda larga è dovuta tra l'altro ad alcuni dei problemi economici tipici connessi con le industrie di rete. Tenuto conto degli aspetti economici della densità, le reti a banda larga in generale sono più redditizie ai fini della loro diffusione dove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, ossia in zone densamente popolate. Dati i costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente quando la densità di popolazione diminuisce. Anche l'isolamento di determinate zone è importante in quanto richiede che siano colmate maggiori distanze nei servizi di backhaul e nell'ultimo miglio. In altri casi si è stimato che circa il 65-70% dei costi connessi con l'introduzione della banda larga nella rete di accesso dipenda dall'infrastruttura civile⁸. Inoltre, benché siano diminuiti per effetto dell'aumento dei volumi, i costi delle attrezzature continuano ad essere elevati e rappresentano un ostacolo principale alla diffusione della banda larga. Nelle zone in cui la domanda non è molto sviluppata e la copertura dei costi tuttora incerta, potrebbe essere difficile per gli operatori privati reperire una fonte di finanziamento per l'installazione di infrastrutture a banda larga che hanno un periodo di vita e di ammortamento lungo.

⁴ COM(2005)229 def., 1 giugno 2005.

⁵ COM(2002)263 def., "eEuropa 2005: Una società dell'informazione per tutti".

⁶ Per una rassegna, cfr.: Lehr, Osorio, Gillet and Sirbu (2005): "Measuring Broadband's Economic Impact", and Orazem, Peter, University of Kansas Business School (2005), "The Impact of High-Speed Internet Access on Local Economic Growth".

⁷ Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, "Connessione ad alta velocità in Europa - Le strategie nazionali in materia di banda larga".

⁸ Broadband Stakeholders Group "Broadband in Rural Areas", 2003.

- (36) Pertanto, le autorità della Regione Toscana, nel concedere un supporto finanziario per l'installazione di un'infrastruttura destinata a fornire servizi di base in banda larga *wholesale* e *retail* in siffatte zone della Toscana, perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico.

5.2. Aiuto adeguato

(a) *L'aiuto è lo strumento appropriato*

- (37) L'intervento statale di cui trattasi rientra tra numerosi strumenti che sostengono lo sviluppo della connessione a banda larga in Italia, e più specificamente in Toscana.
- (38) Dal lato dell'offerta, la normativa in materia di tariffe e di accesso imposta dal legislatore italiano è uno di tali strumenti. Infatti, la regolamentazione ha consentito la disponibilità di un numero di prodotti a banda larga *wholesale* e i prezzi sono costantemente diminuiti negli ultimi anni. Tuttavia, la regolamentazione era uno strumento necessario, ma non sufficiente per consentire la fornitura della banda larga in regioni rurali ed isolate, dato che i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l'utilizzo di prodotti *wholesale* da parte dell'operatore già esistente con i loro propri investimenti nella rete, che possono non essere redditizi nelle zone in cui la domanda è scarsa.
- (39) Dal lato della domanda sono possibili varie misure. Ad esempio, le autorità regionali della Toscana hanno cercato di stimolare la domanda in materia di servizi per la pubblica amministrazione creando e promuovendo la Rete telematica regionale toscana, che è destinata a fornire servizi a tutti gli enti pubblici toscani. Inoltre, hanno sostenuto iniziative volte a favorire l'aggregazione delle richieste di connessione da parte di cittadini e di imprese in zone isolate in modo che risulti più redditizia e stimoli l'offerta da parte degli operatori. In aggiunta, hanno promosso lo sviluppo dei servizi di e-government e di contenuto on-line in modo da aumentare il numero di potenziali utenti.
- (40) Malgrado tali iniziative, sussistono molte zone in cui la fornitura di connessione a banda larga continua a non essere redditizia nel breve e nel medio periodo e per le quali il presente intervento notificato è considerato necessario da parte delle autorità italiane.
- (41) Complessivamente, considerata la limitata disponibilità di banda larga in zone rurali ed isolate della Toscana, la Commissione conclude che il supporto costituito dalla misura notificata è uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi prestabiliti.

(b) *L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori*

- (42) Come spiegato sopra, i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante gare pubbliche nell'ambito delle quali presenteranno piano di investimento indicanti l'importo di aiuto che ritengono necessario per realizzare l'investimento tenuto conto dei costi di investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. Di conseguenza, l'aiuto di Stato di cui trattasi

dovrebbe fornire agli operatori selezionati un incentivo diretto ed adeguato all'investimento.

(c) Proporzionalità

(43) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da minimizzare l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni di concorrenza. A questo riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, i seguenti elementi positivi contenuti nella struttura della misura:

- (a) *Gara di appalto*: i beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante una o più gare di appalto. Di conseguenza, tali gare tenderanno a massimizzare l'effetto dell'aiuto concesso. Inoltre saranno suddivise in lotti più piccoli corrispondenti alle differenti province toscane, il che aumenterà il numero di potenziali (e soprattutto più piccoli) partecipanti e quindi stimolerà la concorrenza.
- (b) *Accesso wholesale*: le autorità italiane hanno confermato che gli operatori selezionati dovranno fornire agli altri operatori accesso alle infrastrutture sovvenzionate a parità di condizioni non discriminatorie in modo che questi possano riproporle nelle loro offerte.
- (c) *Minimizzazione degli effetti sui fornitori e sugli operatori di infrastrutture attuali*: i fornitori del servizio sono liberi di scegliere il modo più efficiente per procurarsi l'infrastruttura necessaria, mediante costruzione, creazione o affitto presso terzi, per cui sono minimizzati i rischi di duplicazione e viene aumentata l'efficienza economica. Gli operatori esistenti hanno la possibilità di contribuire la loro infrastruttura alla realizzazione del progetto, il che limita l'impatto economico del progetto per gli operatori che potrebbero già avere installato l'infrastruttura di comunicazione elettronica di base.
- (d) *Minimizzazione del rischio di distorsione dei prezzi*: le autorità italiane hanno confermato che gli operatori selezionati dovranno offrire servizi *retail* a prezzi comparabili ai prezzi medi praticati in zone in cui i servizi già esistono.
- (e) *Neutralità tecnologica*: il progetto è tecnicamente neutrale, ossia non avvantaggia a priori nessuna tecnologia specifica.
- (f) *Meccanismo di recupero*: la clausola di monitoraggio e di recupero garantisce che qualora i beneficiari dovessero realizzare introiti superiori a quanto inizialmente previsto nei loro piani di investimento, un importo proporzionale dell'aiuto sarà recuperato.

5.3. Le distorsioni di concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, ragione per cui l'incidenza complessiva della misura è positiva

(44) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio ad uno svantaggio geografico ed economico ed è obiettivamente giustificata al fine di ovviare all'assenza di disponibilità di servizi di banda larga dovuta al fatto che l'insufficiente densità di abbonati potenziali ed effettivi non rende la fornitura di servizi di banda larga economicamente redditizia su una base puramente di mercato. Il gruppo di destinatari del presente regime include sia le imprese

locali che i cittadini, che beneficranno della disponibilità di servizi di banda larga tanto ai fini della loro attività commerciale quotidiana quanto in termini di qualità di vita che l'accesso alla banda larga rende possibile per i cittadini.

- (45) Considerate le caratteristiche del progetto e le clausole di salvaguardia adottate dalle autorità italiane, l'incidenza complessiva sulla concorrenza è ritenuta positiva. Quanto agli effetti sugli scambi, la Commissione non individua effetti negativi indiretti per gli altri Stati membri.
- (46) Complessivamente, la Commissione conclude che l'effetto globale della misura è da considerarsi positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto promuove lo sviluppo di talune attività economiche (servizi di banda larga *retail* e, indirettamente, *wholesale*) in determinate zone rurali ed isolate. L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza né da incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

5.4 Conclusione

- (47) Considerato quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto contenuto nella misura notificata è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

VI. DECISIONE

Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che il progetto "Banda larga nelle aree rurali della Toscana" è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

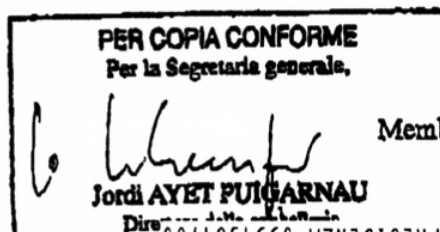
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.

Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Rue de Spa 3
B-1049 Bruxelles
Fax n.: +32 2 2961242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Neelie KROES

Membro della Commissione